

LEGGE DI BILANCIO 2026

PRINCIPALI NOVITÀ PER LE IMPRESE E LE SOCIETÀ'

La Legge 30/12/2025 n. 199, c.d. "legge di bilancio 2026", è entrata in vigore l'1/1/2026 e prevede, come di consueto, novità di carattere fiscale e di interesse del mondo economico.

Di seguito si riepilogano i principali temi di interesse per le imprese e le società.

Causa di esclusione dal regime forfetario

Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, eccedenti l'importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Per l'anno 2025 e 2026, questa soglia è incrementata a 35.000 euro.

Iper-ammortamenti

Per i titolari di reddito d'impresa, viene prevista l'introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la **maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0** con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall'1/1/2026 al 30/9/2028 in beni:

- materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0, aggiornati in nuovi Allegati;
- materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo;
- prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:

- **180%** per gli investimenti **fino a 2,5 milioni** di euro;
- **100%** per gli investimenti oltre 2,5 milioni e **fino a 10 milioni** di euro;
- **50%** per gli investimenti oltre 10 milioni e **fino a 20 milioni** di euro.

Per l'accesso al beneficio l'impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite **comunicazioni e certificazioni** concernenti gli investimenti agevolabili.

Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze

Il regime di esclusione parziale dei dividendi dall'impostazione è soggetto alla condizione che la partecipazione detenuta sia almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale ovvero, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a **500.000 euro**.

Analoga condizione è prevista per l'esenzione delle plusvalenze su partecipazioni.

Per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo al solo requisito del valore fiscale. Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la *participation exemption* (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali). Se i requisiti di partecipazione minima sopra indicati non sono rispettati, i dividendi e le plusvalenze sono integralmente imponibili.

Le modifiche interessano:

- le società di persone commerciali e le persone fisiche che detengono la partecipazione in regime di impresa (soggetti che possono fare valere l'esclusione dal reddito nella misura del 60%, 50,28% o 41,86% e l'esenzione nella misura del 50,28% o 41,86%);
- le società di capitali e gli enti commerciali (soggetti che possono fare valere l'esclusione dal reddito e l'esenzione nella misura del 95%).

Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d'imposta nella misura ridotta dell'1,20% sui dividendi di fonte italiana. In caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni.

Le disposizioni si applicano alle distribuzioni dell'utile e delle riserve **deliberate** a decorrere dall'1/1/2026 e alle cessioni di partecipazioni **acquisite** dall'1/1/2026.

Frazionamento delle plusvalenze - Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026

Le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state "realizzate".

Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d'imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni.

Le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d'azienda possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d'imposta, a condizione che l'azienda o il ramo d'azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.

Le modifiche si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2025. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Riproposizione del regime derogatorio per la valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante

È stata reintrodotta, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell'attivo circolante, che consente ai soggetti OIC di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

E' previsto l'obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.

Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa

È modificata la disciplina della valutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, siano essi iscritti nell'attivo circolante, siano essi iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.

Ai fini fiscali, per i soggetti OIC il valore minimo di obbligazioni e titoli è determinato:

- per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre;
- per gli altri titoli, applicando al valore fisicamente riconosciuto l'eventuale decremento desunto dall'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiano nell'ultimo semestre.

Azioni proprie, stock options e attività immateriali

Sono previste per il solo 2026:

- la tassazione del differenziale tra il corrispettivo di cessione e il costo di acquisto delle azioni proprie;
- l'estensione alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (c.d. "stock grant cash settled") del regime di deducibilità al momento dell'effettiva assegnazione delle azioni;
- per i soli soggetti IAS, la deducibilità del costo dei marchi, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita in misura non superiore a 1/18 del loro valore, a partire dal periodo d'imposta in cui sono imputati a Conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.

Le operazioni in questione dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:

- assegnazione e cessione ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati (es. autovetture) non strumentali;
- trasformazione in società semplice di società, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Possono rientrare nell'agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30/9/2026.

I benefici fiscali si sostanziano:

- nell'imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2023-2025) sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione;
- nell'imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:

- per il 60% entro il 30/9/2026;
- per il rimanente 40% entro il 30/11/2026.

Imposte indirette

Nell'ambito delle operazioni agevolate, le aliquote dell'imposta di registro proporzionale sono ridotte alla metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Estromissione agevolata dell'immobile dell'imprenditore individuale

Sono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione ridotta.

Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività sia alla data del 31/10/2025, sia alla data dell'1/1/2026, alla quale sono riferiti gli effetti dell'estromissione.

L'estromissione agevolata riguarda gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Gli immobili oggetto dell'agevolazione devono essere posseduti al 31/10/2025, e a tale data presentare il requisito della strumentalità, e devono risultare posseduti anche alla data dell'1.1.2026.

Il regime agevolativo in commento prevede:

- l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione ad un'imposta sostitutiva pari all'8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

Ai fini delle agevolazioni in esame:

- l'operazione deve avvenire tra l'1/1/2026 e il 31/5/2026, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili);
- l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2026 e per il rimanente 40% entro il 30/6/2027.

Affrancamento straordinario delle riserve

I soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d'imposta possono affrancarle mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Con l'affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.

Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d'imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L'affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d'imposta, e può essere integrale o parziale.

Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2024, e possono essere affrancate fino all'importo che residua al termine dell'esercizio in corso al 31/12/2025.

L'imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa

al periodo d'imposta in corso al 31/12/2025.

Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31/12/2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi.

Modifiche alla deducibilità dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno determinato l'iscrizione di DTA

È modificato il regime di deducibilità delle quote di ammortamento pregresse (cioè non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2017) relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate (*deferred tax assets, DTA*), cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d'imposta.

In particolare, viene differita la deduzione di una parte della quota deducibile per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2027, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31/12/2028 e a quello successivo.

Per effetto delle modifiche, la deducibilità (ai fini IRES e IRAP) è prevista nelle seguenti misure:

- 0% per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2025;
- 3,25% per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2026;
- 8,22% per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2027;
- 19,76% per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2028;
- 19,77% per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2029.

È prevista la rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31/12/2026 e ai tre successivi (si tratta degli anni dal 2026 al 2029, per i soggetti "solari") al fine di tenere conto delle modifiche previste in tema di deduzione.

Crediti d'imposta

È introdotto un credito d'imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano, dall'1/1/2026 al 28/9/2028, investimenti in beni materiali e immateriali strumentali 4.0.

Il credito d'imposta è pari al 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa previsti.

Sono prorogati o rifinanziati:

- il credito d'imposta per design e ideazione estetica per il 2026 spettante nella misura del 10% e nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro,
- un credito d'imposta per le imprese energivore,
- il credito d'imposta per investimenti 4.0,
- l'autorizzazione di spesa per la c.d. "Nuova Sabatini".

Contratto di rete in agricoltura - Cessione della quota di prodotto ad altri retisti

Viene integrata la disciplina del contratto di rete in agricoltura, consentendo alle imprese agricole partecipanti di cedere la propria quota di prodotto (derivante dall'esercizio in comune dell'attività agricola) ad altre imprese agricole parti del contratto di rete.

Aggiornato al 7 gennaio 2026